

**Dottori commercialisti
Revisori legali**

dott. Roberto Bozzo

In collaborazione con:

dott. Luca Leone
dott. Giovanni Beniscelli
dott.ssa Rossella Cosenza

Elaborazione dati

AL.CA dati di Mimmo Tringale

Consulente del lavoro

dott. Raffaele Cosentino

Controllo di gestione

V# di Valter Barbasio

Ai Signori Clienti

Loro indirizzi

Genova, 4 luglio 2017

Oggetto: Split Payment

Gentile Cliente,

in base alla legge sullo “*split-payment*” (D.L. 50/2017) tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi (anche se assoggettate a ritenuta d’acconto) effettuate ad enti pubblici sono soggette al regime della scissione dei pagamenti (splitpayment) che prevede che il pagamento della cessione o prestazione sia suddiviso tra:

- Corrispettivo (senza IVA)
- IVA

Il corrispettivo va riconosciuto al fornitore, mentre l’IVA sarà versata dal fornitore (il cliente, pubblica amministrazione) direttamente nelle casse erariali.

Pertanto nella fattura emessa dovrà essere riportata l'indicazione che l'imposta sarà versata dall'acquirente del bene o dal committente del servizio direttamente a favore dell'Erario con la seguente dicitura “**Iva da versare ai sensi dell'art. 17-ter del Dpr 633/1972**”.

In generale, i destinatari della disposizione che regola lo split-payment possono essere così suddivisi:

1. pubbliche amministrazioni di cui all'art. [1, comma 2, della legge 196/2009](#) (enti e società

**Dottori commercialisti
Revisori legali**

dott. Roberto Bozzo

In collaborazione con:

dott. Luca Leone
dott. Giovanni Beniscelli
dott.ssa Rossella Cosenza

Elaborazione dati

AL.CA dati di Mimmo Tringale

Consulente del lavoro

dott. Raffaele Cosentino

Controllo di gestione

V# di Valter Barbasio

- nell'elenco Istat pubblicato ogni anno entro il 30 settembre). Vi sono enti pubblici in precedenza esclusi dallo split-payment, quali per esempio gli enti di ricerca;
2. società controllate dalla Presidenza del Consiglio, Ministeri ed enti territoriali quali Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di comuni. Si deve trattare di un controllo diretto di cui all'art. [2359 numeri 1 e 2 del Codice civile](#), e cioè di società in cui i predetti enti dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o comunque sufficienti per orientare le decisioni;
 3. società quotate inserite nell'indice FTSE MIB.

Infine, per quanto concerne l'entrata in vigore di tutte le novità evidenziate, si sottolinea che esse entrano in vigore con riferimento alle **operazioni per le quali la fattura è emessa a partire dal primo luglio 2017.**

Cordialmente

Lo Studio